

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2015****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera prevedibile. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia nel corso della durata del contratto in maniera imprevedibile. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.
- (3) Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.
- (4) Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione regolare e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.
- (5) Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione volontaria e hanno già stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. Anche le controparti non finanziarie che sono

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

